

Note al **Capo II del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87** (in GU – Serie generale – n. 161 del 13/7/2018), **coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96** (in GU – Serie generale – n. 186 del 11/8/2018), **recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.»**

Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Articolo 5

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

C. 1, fatti salvi i vincoli dei trattati internazionali, viene elevato a 5 anni il limite minimo per la delocalizzazione al di fuori della UE e del SEE di attività che abbiano usufruito di un aiuto di stato. Se accertata la decadenza l'amministrazione titolare irrognerà una sanzione pecuniaria da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

C. 2, fuori dai casi di cui al c.1 e fatti salvi i vincoli della normativa europea, le imprese italiane ed estere, beneficiarie di aiuto di stato per investimenti localizzati in specifici siti produttivi, decadono dal beneficio se spostano l'attività economica fuori dal sito, anche se dentro il territorio nazionale o europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

C. 3, i tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza di cui al c.2, saranno definiti da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

C. 4, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati prima dell'entrata in vigore di questo decreto si applica la normativa previgente, tra cui anche quanto previsto dal c. 60 dell'art. 1 L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedeva il limite di tre anni per la delocalizzazione insieme alla riduzione del 50% dell'occupazione per dover restituire i contributi in conto capitale.

C. 5bis, le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Nota

La legge inasprisce norme già esistenti che prevedevano l'obbligo di restituzione dei contributi ricevuti per la realizzazione di investimenti sul territorio italiano. Condividendo lo spirito delle norme esse però rischiano di essere parziali. Sarebbe utile prevedere, già dalla prossima legge di bilancio, azioni in favore del rientro delle produzioni delocalizzate, favorendo il cosiddetto reshoring.

Inoltre, pur comprendendo la specificità delle diverse norme di agevolazioni, il fatto che ogni amministrazione definisca le modalità di restituzione rischia di ingenerare una moltiplicazione di procedure. Infatti solo per le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato è stato possibile prevedere, con l'inserimento del comma 5bis, che vengano utilizzate per i contratti di sviluppo e per operazioni di Working buy out (es. ex legge Marcora).

Articolo 6

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

C. 1, le imprese che ottengono contributi agli investimenti che prevedono la valutazione degli impatti occupazionali decadono dai benefici se riducono oltre il 50% i livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, con esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo. La decadenza è disposta in misura proporzionale se la riduzione è superiore al 10%.

C. 2, i tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza saranno definiti da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

C. 3, le misure si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Nota

Il C. 1 è stato riscritto precisando che la decadenza dei benefici è totale se la riduzione del personale previsto supera il 50% e sarà proporzionale al superamento del 10%. Rimane la criticità per l'indeterminatezza delle procedure che saranno attuate da parte delle singole amministrazioni competenti.

Articolo 7
(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

C.1, viene ribadito che l'iper ammortamento, di cui all'art. 1, c. 9, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è usufruibile per i beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

C. 2, viene previsto il recupero della parte non goduta, senza applicazione di sanzioni, del credito di imposta conseguente all'iper ammortamento nel caso di cessione a titolo oneroso o destinazione del bene agevolato a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

C. 3, tale sanzione vale solo successivamente all'entrata in vigore del DL.

C.4, sono fatti salvi i cc. 35 e 36, dell'art. 1, della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che prevede la possibilità di sostituire i beni. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Nota

Questa norma tende a scongiurare un uso improprio delle agevolazioni, evitando la dislocazione all'estero dei beni agevolati.

Articolo 8
(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

C. 1, viene eliminata la possibilità di usufruire del credito di imposta per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali derivanti da operazioni intercorse tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

C. 2, tale norma si applica al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL.

C. 3, viene ribadito che tali beni devono essere comunque utilizzati per attività di ricerca

Nota

Questa norma sembra mirare alla razionalizzazione delle procedure per il credito di imposta per le attività di ricerca, evitando indebiti guadagni per operazioni infragruppo.